

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 22 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha ad oggetto un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione - stipulato in data 7/12/2006, antecedentemente all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito con legge n. 80/2005), che ha esteso ai pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre prestiti della specie con banche e intermediari.

A margine del contratto, veniva fatta sottoscrivere alla ricorrente una "dichiarazione di impegno al rimborso" datata 14/12/2006, nella quale si riconosceva la ricezione delle somme oggetto di finanziamento, confermandosi contestualmente di essere stata informata che, qualora non fossero stati emanati i previsti decreti attuativi ovvero l'ente previdenziale avesse rifiutato la cessione, il rimborso sarebbe avvenuto in conformità al piano di ammortamento già predisposto, a mezzo di disposizioni di bonifico permanente o bollettino postale.

Successivamente, il contratto di finanziamento, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco dei rapporti, veniva trasferito dall'intermediario erogante all'odierno resistente, al quale in data 27/2/2010 la ricorrente - per il tramite di un legale- trasmetteva una nota di reclamo per contestare la validità del medesimo contratto. In particolare, secondo le argomentazioni svolte dal legale, il contratto - in quanto stipulato prima dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006 di attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 - doveva ritenersi convertito in un prestito personale, rimborsabile a mezzo di un ordine di bonifico permanente. *"Pertanto - concludeva il legale - la messa in quota così come chiesto da [intermediario cessionario] non può essere effettuata dall'ente erogante la pensione cioè l.p.d.a.p."*



La società finanziaria replicava richiamando la dichiarazione a suo tempo sottoscritta dalla ricorrente, con la quale si impegnavano - nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi - a rimborsare il finanziamento a mezzo di versamenti mensili. L'entrata in vigore del regolamento ministeriale avrebbe determinato di fatto *"il richiamo all'originaria natura del contratto ... configurabile a tutti gli effetti come cessione del quinto sulla pensione e con i relativi versamenti effettuati dall'I.N.P.D.A.P."*. Tanto premesso, la finanziaria invitava la parte a regolarizzare i pagamenti per le quote già scadute ed impagate.

In sede di ricorso, ricevuto il 22.09.2010, la cliente - sempre assistita dal suo avvocato - richiedeva l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario affinché disponesse l'annullamento del contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, in quanto stipulato precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005. Secondo l'esponente, *"a violazione del suddetto decreto"*, il contratto all'epoca stipulato doveva considerarsi un mero *"prestito personale e non una cessione del quinto"*. Tanto premesso, l'avvocato lamentava, sostanzialmente, che la cliente non sarebbe stata adeguatamente informata sulla natura della complessiva operazione e, in particolare, sulla necessità di *"dovere trattenere dalla pensione la rata"*. A causa di tale errore, indotto dalla scarsa trasparenza dell'intermediario erogante, il contratto doveva essere annullato.

Nella nota di controdeduzioni, l'intermediario, nel ricostruire la vicenda, precisava che, in conseguenza dell'immediata erogazione della somma richiesta, l'intermediario acquisiva l'impegno del beneficiario a procedere ai versamenti dei ratei di rimborso fino a quando non si sarebbe proceduto alla *"messa in quota"* presso l'ente previdenziale.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 313/2006 e delle ulteriori istruzioni operative da parte delle amministrazioni competenti, la finanziaria resistente aveva provveduto alla notifica del contratto presso l'I.N.P.D.A.P., senza tuttavia ottenere sino ad oggi comunicazione di accettazione. Frattanto, la parte aveva sospeso i pagamenti, maturando insoluti per 14 delle scadenze previste.

Tanto premesso, l'intermediario resistente eccepeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto il contratto di cui si chiede l'annullamento è antecedente al 1° gennaio 2007, quindi estraneo alla competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, il ricorso doveva essere ritenuto infondato perché non ricorreva, nel caso di specie, né violenza né dolo né altra causa di annullabilità del contratto.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che occorra innanzitutto decidere l'eccezione preliminare che è stata formalizzata dall'intermediario, relativa alla incompetenza dell'ABF *ratione temporis*.

Sul punto occorre considerare che la ricorrente, assistita da un legale, chiede espressamente di *"ottenere l'annullamento del contratto ... stipulato in data 07.12.2006... in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto del 27.12.2006.(omissis) Pertanto si impugna il contratto così come stipulato e se ne chiede l'annullamento"*.

Tutte le questioni affacciate e la domanda proposta in via esclusiva attengono al momento iniziale del rapporto che, certamente, deve essere collocato in epoca antecedente al 1° gennaio 2007.

Occorre allora riconoscere che la controversia sottesa al ricorso attiene, evidentemente, alla fase genetica del contratto di finanziamento (del quale si chiede l'annullamento) che risulta stipulato - come enuncia espressamente la ricorrente - in data 7 dicembre 2006.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Viene, quindi, richiesta all'ABF una valutazione che attiene al momento di conclusione del contratto che – come riconosciuto da entrambe le parti – è riconducibile ad un periodo antecedente al 1° gennaio 2007.

Ma tale valutazione è preclusa a questo Collegio, giacché le disposizioni vigenti in materia di limiti alla competenza temporale dell'ABF (*par. 4, sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari - provvedimento della Banca d'Italia del 15/2/2011*) testualmente prevedono che *“Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*.

Appare chiaro che, in forza delle considerazioni svolte, alla luce delle norme vigenti, il ricorso dovrà essere considerato irricevibile.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI